



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.stanelliassicurazioni.com e stanelliassicurazioni.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) Il sito www.stanelliassicurazioni.com è stato registrato nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) in data 6/06/2024 dalla società *omissis*, mediante accesso diretto al Portale Nuovo RUI (*omissis*) ed è stato conseguentemente incluso nella lista dei domini internet di proprietà degli intermediari, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- b) *omissis*, l'IVASS, verificato che il sito era in costruzione e pertanto non accessibile, ha avvisato l'intermediario che, trascorsi tre giorni, avrebbe provveduto a rimuoverlo dal Registro;
- c) successivamente, nell'ambito di controlli sui siti degli intermediari del RUI (*omissis*), il sito www.stanelliassicurazioni.com è risultato accessibile e contenente elementi riconducibili alla società *omissis*, quali la denominazione, il numero di iscrizione nel RUI *omissis* e la sede *omissis*; è stato inoltre rilevato come il sito fosse stato registrato in internet in data 17/7/2024, quindi successivamente alla registrazione dello stesso nel Portale RUI dal suddetto intermediario.
- d) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto al suddetto intermediario di riconoscere o disconoscere il sito e di fornire risposta entro 5 cinque (5) giorni;
- e) nella stessa data (*omissis*), *omissis* ha disconosciuto la proprietà del sito e *omissis* per affermare di non aver mai reso il sito operativo e che il sito era stato artefatto con i dati della sua società;
- f) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;

- g) *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrar* di fornire informazioni sul sito, sul soggetto che lo ha registrato ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- h) il *Registrar* ha fornito riscontro *omissis* , attraverso il quale non è stato possibile acquisire le informazioni richieste riguardo al sito e al soggetto che lo ha registrato (*Registrant*);
- i) *omissis* , la Compagnia *omissis* ha segnalato il sito www.stanelliassicurazioni.com e l'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso lo stesso;
- j) *omissis* l'IVASS, ha chiesto informazioni sul sito e sul suo titolare agli indirizzi info@stanelliassicurazioni.com e stanelliassicurazioni@pec.com presenti nell'*home page* del sito e chiesto di ricevere risposta entro tre (3) giorni;
- k) nella stessa data, dall'indirizzo info@stanelliassicurazioni.com, è stata ricevuta una email non firmata (*omissis*) che non conteneva nessuna delle informazioni richieste;
- l) dalle verifiche eseguite è emerso, quindi, che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI;
- m) il sito *internet* www.stanelliassicurazioni.com, accessibile anche digitando il solo nome a dominio stanelliassicurazioni.com senza l'acronimo "www.", alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* www.stanelliassicurazioni.com ed il suo alias stanelliassicurazioni.com, accessibile anche senza l'acronimo *www* (*world wide web*), non

è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti www.stanelliassicurazioni.com e stanelliassicurazioni.com.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI